

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Ancona – Verbale di prima Udienza del 11/10/2017

Mancato deposito degli estratti conto in sede monitoria – capitalizzazione trimestrale– sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – sussistenza gravi motivi.

Il Giudice "... accertata la validità della citazione e verificata la regolarità del contraddittorio; osservato che la parte opponente non ha depositato con l'atto di citazione alcun documento afferente il rapporto bancario oggetto di causa, tuttavia dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta che il contratto di conto corrente del cui saldo si discute non è stato stipulato il 17.4.2013, diversamente da quanto aveva affermato la banca nel ricorso monitorio, bensì il 24.1.1997; il contenuto di tale contratto, proseguito per quasi vent'anni - e sul quale è stata gestita l'apertura di credito fino ad euro 10.000 concessa dalla banca nel 2013 – pare lacunoso (la misura degli interessi non si evince chiaramente) e certamente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; il saldo del conto corrente quantificato dalla banca è il risultato di movimentazioni compiute dalla apertura del rapporto di conto corrente fino alla estinzione, inclusa la capitalizzazione trimestrale, seppur all'epoca non consentita; è verosimile pertanto che il saldo debba essere depurato degli effetti conseguenti alla applicazione di clausole illegittime, per il periodo non coperto dalla prescrizione eccepita dalla banca opposta; ritenuto pertanto che sussistano gravi motivi che a norma dell'art.649 c.p.c. giustificano la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; dispone la sospensione della provvisoria esecuzione".

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

N. R.G. 3827/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

verbale della causa n. r.g. 3827/2017 tra

██████████ e ██████████

ATTORI-OPPONENTI

e

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA
SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.**

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggi **11 ottobre 2017**, alle ore **09.17**, innanzi al Giudice dott.ssa Manuela Mari sono comparsi: per ██████████ e per ██████████ l'avv. ANDREA SPECIALE che si dichiara in sostituzione dell'avv. ORSINI ALESSIO; per BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. l'avv. ██████████; parte opponente insiste per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; precisa che nel frattempo è stato instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria nella presente materia; ribadisce che la banca ha omesso la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto così come ha omesso il deposito e l'invio tempo per tempo al correntista degli scalari, motivo per cui non è dimostrabile il saldo finale e non è stato possibile effettuare una ctp sul rapporto di conto; oltre a non essere provato il saldo di conto corrente è sicuramente illiquido in ragione della illegittima clausola anatocistica contenuta nel contratto prodotto all'avverso doc.2 (C. Appello Ancona 31.03.2016 – C. Appello Milano 04.05.2017); oltre a ciò, fino al 2013 non è indicato un tasso debitore entro fido, mentre quello fuori fido non contiene l'indicazione del tasso effettivo, la c.m.s è indeterminata e non sono correttamente pattuite le spese e le valute; contesta l'avversa relazione tecnica che di tecnico ha ben poco essendo un vero e proprio scritto difensivo del tutto decontestualizzato con il caso di specie; l'avversa eccezione di prescrizione è del tutto inconferente per esser noto che "l'azione di nullità è imprescrittibile" (App. Torino Sez. I, 26/01/2017 - Tribunale di Ascoli



Verbale di prima udienza n. cronol. 4935/2017 del 11/10/2017
RG n. 3827/2017

Piceno, Sentenza n. 245/2017 pubbl. il 16/03/2017); in ragione della mancanza di prova del credito e di illiquidità di esso l'opposizione risulta essere fondata su prova scritta e di pronta soluzione, motivo per cui si chiede disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione (Tribunale Treviso 29.12.2016 – Trib Rimini 08.05.2017);

parte opposta contesta le deduzioni avversarie, si oppone alla sospensione della provvisoria esecuzione per i motivi illustrati nella propria comparsa di costituzione;

i procuratori chiedono che sia fissata un'udienza in data posteriore rispetto alla conclusione della mediazione e chiedono che successivamente siano concessi i termini di cui all'art.183 c.VI c.p.c.;

Il Giudice

accertata la validità della citazione e verificata la regolarità del contraddittorio; osservato che la parte opponente non ha depositato con l'atto di citazione alcun documento afferente il rapporto bancario oggetto di causa, tuttavia dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta che il contratto di conto corrente del cui saldo si discute non è stato stipulato il 17.4.2013, diversamente da quanto aveva affermato la banca nel ricorso monitorio, bensì il 24.1.1997;

il contenuto di tale contratto, proseguito per quasi vent'anni - e sul quale è stata gestita l'apertura di credito fino ad euro 10.000 concessa dalla banca nel 2013 – pare lacunoso (la misura degli interessi non si evince chiaramente) e certamente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; il saldo del conto corrente quantificato dalla banca è il risultato di movimentazioni compiute dalla apertura del rapporto di conto corrente fino alla estinzione, inclusa la capitalizzazione trimestrale, seppur all'epoca non consentita;

è verosimile pertanto che il saldo debba essere depurato degli effetti conseguenti alla applicazione di clausole illegittime, per il periodo non coperto dalla prescrizione eccepita dalla banca opposta;

ritenuto pertanto che sussistano gravi motivi che a norma dell'art.649 c.p.c. giustificano la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; dispone la sospensione della provvisoria esecuzione;



Verbale di prima udienza n. cronol. 4935/2017 del 11/10/2017
RG n. 3827/2017

fissa l'udienza del 14.2.2018 ore 9.30 per consentire il completamento del
procedimento di mediazione.

Il Giudice Manuela Mari

AVV. ALESSIO ORSINI

